

XIX legislatura

A.S. 455:

**“Conversione in legge del decreto-legge
5 gennaio 2023, n. 2, recante misure
urgenti per impianti di interesse
strategico nazionale”**

Gennaio 2023

n. 26



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 455: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"». NL26, gennaio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Disposizioni relative al settore siderurgico	1
Articolo 1 (<i>Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Amministrazione straordinaria delle società partecipate</i>)	1
Articolo 3 (<i>Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi</i>)	2
Articolo 4 (<i>Compensi degli amministratori giudiziari</i>).....	2
Capo II Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale	3
Articolo 5 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>).....	3
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di sequestro</i>)	4
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di responsabilità penale</i>).....	5
Articolo 8 (<i>Disposizione transitoria</i>)	5
Articolo 9 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	6

CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO

Articolo 1 *(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)*

Il comma 1, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, integrando il comma 1-*ter* (lettera *a*)), stabilisce che la già prevista possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia di sottoscrivere, in favore dell'ILVA spa, ulteriori apporti di capitale e di erogare finanziamenti in conto soci, sempre nel limite massimo di 705 milioni di euro, sia condizionata a logiche, criteri e condizioni di mercato, disponendo altresì l'eventuale conversione in aumento di capitale sociale su richiesta dell'ILVA stessa; inoltre (lettera *b*)), sostituendo il primo periodo del comma 1-*quinqüies*, nel confermare la possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, limitando ora questi ultimi al finanziamento in conto soci convertibile in aumento di capitale, sempre sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*, da un lato consente le suddette operazioni anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico dell'ILVA spa e dall'altro richiede che le stesse siano effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato.

La RT afferma che la disposizione concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia S.p.A., limitandosi ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziato dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 103 del 2021 e dall'articolo 30 del decreto-legge n. 115 del 2022.

La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione alle modifiche introdotte, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di intervento – e quindi i conseguenti impatti sui saldi – e non essendo previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

Il comma 1, integrando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che, nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, possa avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30% delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 (ovvero dei presupposti per accedere appunto alla procedura) e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi 15 giorni.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che lo stesso ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999:

- la lettera a) precisa che la parametrizzazione dei compensi in rubrica rispetto al fatturato dell'impresa opera solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza;
- la lettera b), aggiungendo la lettera b-bis), prevede la corresponsione di acconti sul compenso spettante nella sola fase di esercizio dell'impresa;
inoltre, aggiungendo la lettera b-ter) subordina il 25% del compenso complessivamente spettante alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10% avendo riguardo a:
 - 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;
 - 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari;
 - 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;
 - 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia statale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979;e per il rimanente 15% avendo riguardo al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.

La RT puntualizza che la disposizione modifica l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999, concernente il compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza e i criteri di liquidazione.

La RT, dopo averle illustrate, afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Compensi degli amministratori giudiziari)

Il comma 1, aggiungendo il comma 2-bis nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, stabilisce che in ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8 (che individuano i criteri per il calcolo e la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari) non possono eccedere il limite massimo complessivo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.

La RT chiarisce che la norma prevede che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto

massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 5 ***(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)***

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che la disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 D.Lgs. 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 D.Lgs. 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad

assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Conclude affermando che la disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6 **(Disposizioni in materia di sequestro)**

L'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

In particolare, quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

La RT afferma che la disposizione integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Conclude affermando che la disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Disposizioni in materia di responsabilità penale)***

L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale

La RT, afferma che la disposizione interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8 ***(Disposizione transitoria)***

L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

La RT, afferma che la disposizione, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo

2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2022 [Nota di lettura n. 9](#)
A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"
- " [Nota breve n. 2](#)
Documento programmatico di bilancio 2023
- Dic 2022 [Nota di lettura n. 10](#)
A.S. 389: "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina"
- " [Nota di lettura n. 11](#)
A.S. 391: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici"
- " [Nota di lettura n. 12](#)
A.S. 393: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 13](#)
A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"(Approvato dalla Camera dei deputati) – Edizione provvisoria
- " [Nota di lettura n. 14](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (**Atto del Governo n. 10**)
- Gen 2023 [Nota di lettura n. 16](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 15**)
- " [Nota di lettura n. 17](#)
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 11**)
- " [Nota di lettura n. 18](#)
Fornitori servizi crowdfunding per le imprese (**Atto del Governo n. 13**)
- " [Nota di lettura n. 19](#)
Obblighi di informazione imprese di investimento (**Atto del Governo n. 16**)
- " [Nota di lettura n. 20](#)
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 8**)
- " [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 452: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"